

DELIBERAZIONE 19 GENNAIO 2017
15/2017/R/EEL

APPROVAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA RELATIVE ALLA STIMA DEI COSTI, PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2017 - 31 DICEMBRE 2017, COMUNICATA DA ACQUIRENTE UNICO IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO INFORMATIVO ALLA FASE OPERATIVA DI RILEVAZIONE DATI DEL MONITORAGGIO RETAIL

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 19 gennaio 2017

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/72/CE, del 13 luglio 2009;
- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 3 novembre 2011, ARG/com 151/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 151/11) e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato monitoraggio retail" (di seguito: TIMR);
- il disciplinare, recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività di supporto informativo da parte di Acquirente Unico nella fase operativa di rilevazione dei dati di base forniti dai soggetti obbligati per il monitoraggio retail" inviato alla società Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: AU) con nota del 24 luglio 2012 (prot. Aeeg 22761) (di seguito: Disciplinare TIMR);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com (di seguito: deliberazione 509/2012/E/com);
- il Rapporto dell'Autorità 5 febbraio 2015 42/2015/l/com;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015 597/2015/E/com (di seguito: deliberazione 597/2015/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2016, 168/2016/A (di seguito: deliberazione 168/2016/A) e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Regolamento);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2016, 727/2016/E/com (di seguito: deliberazione 727/2016/E/com).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione ARG/com 151/11, l’Autorità ha definito la disciplina del sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale;
- il combinato disposto dai punti 3 e 4 della sopramenzionata deliberazione ha previsto l’avvalimento di AU, quale supporto nella fase operativa della rilevazione dati di base, nonché i criteri di copertura degli oneri derivanti dalla suddetta attività di avvalimento;
- con deliberazione 597/2015/E/com, l’Autorità ha, tra l’altro, rinnovato, per il periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018, la validità del Disciplinare di avvalimento del Gestore dei servizi energetici e dell’AU, di cui alla deliberazione 509/2012/E/com (di seguito: Disciplinare), confermando altresì la copertura dei costi – per il 60% a carico del *Conto qualità dei servizi elettrici*, e per il 40% a carico del *Conto per la qualità dei servizi gas* - prevista dalla deliberazione 509/2012/E/com; il periodo di validità del suddetto Disciplinare è stato prorogato sino al 31 dicembre 2019 con deliberazione 727/2016/E/com;
- con deliberazione 168/2016/A, l’Autorità ha uniformato e semplificato le precedenti discipline relative alle attività di natura amministrativo contabile da porre in essere per la copertura degli oneri sostenuti da AU per le varie attività svolte in regime di avvalimento per conto dell’Autorità, adottando un unico Regolamento applicabile alle attività di gestione del Monitoraggio *retail*, gestione dello Sportello consumatore energia e gestione del Servizio conciliazione clienti energia.
- Il Regolamento stabilisce, fra l’altro, che:
 - a) AU invii all’Autorità, entro il 15 ottobre di ogni anno, una comunicazione contenente una relazione descrittiva e le previsioni di spesa, coerenti rispetto agli eventuali Progetti pluriennali approvati per le singole attività, associate alle singole attività in avvalimento, per tutto il periodo di riferimento corrispondente a un anno solare (comma 3.1);
 - b) l’Autorità, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di AU, per ciascuna attività, approvi le previsioni di spesa e comunichi ad AU e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) la quota degli importi da erogare, a titolo di acconto, ad AU, con cadenza mensile, per tutto il periodo di riferimento (comma 3.2);
 - c) qualora l’Autorità non provveda entro il termine di cui alla precedente lettera b), le previsioni di spesa si intendono approvate e AU invia l’eventuale richiesta di rimborso, corredata dei documenti di cui alla lettera a), a CSEA, con indicazione degli importi che questa è tenuta a erogare su base mensile.
- con nota del 22 novembre 2016 (prot. Aeegsi 34481 del 22/11/2016), AU ha inviato, ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento, una relazione descrittiva e le previsioni di spesa in merito all’attività di supporto informativo nella fase operativa di rilevazione dei dati di base forniti dai soggetti obbligati per il monitoraggio *retail*;

- su richiesta della Direzione Mercati, l'AU, con mail del 4 gennaio 2017 (prot Aeegsi 424 del 09/01/2017), ha corretto alcuni errori materiali presenti nella nota di cui al precedente punto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 727/2016/E/com, l'Autorità ha, altresì, approvato il Progetto Sistema Tutele Autorità Riformato – STAR, dando altresì attuazione al comma 3.2, del Regolamento, per le attività relative al Progetto STAR, e fissando in un dodicesimo dell'importo annuo, salvo conguaglio, la quota degli importi da erogare, a titolo di acconto, ad AU, con cadenza mensile, per l'anno 2017.

RITENUTO NECESSARIO:

- approvare le previsioni di spesa relative alla stima dei costi per l'attività di avvalimento TIMR, per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017 definendo altresì la quota degli importi da erogare, a titolo di acconto, ad AU, con cadenza mensile

DELIBERA

1. di approvare le previsioni di spesa relative alla stima dei costi per l'attività di avvalimento TIMR, per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017 per un importo complessivo pari a euro 260.330 (duecentosessantamilatrecentotrenta);
2. di prevedere che CSEA eroghi con cadenza mensile, a titolo di acconto per l'anno 2017, una quota pari a un dodicesimo dell'importo di cui al punto 1 a partire dal mese di gennaio 2017;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento all'AU e a CSEA per i seguiti di competenza;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

19 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni